



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Premessa

Dal 10 novembre 2011¹ opera in Agenzia il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). Il CUG sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o da altre disposizioni.

Il CUG opera in un'ottica di continuità con l'attività e le progettualità poste in essere dagli organismi preesistenti ed è unico, esplicando le proprie attività nei confronti di tutto il personale, dirigente e non dirigente.

Obiettivi del CUG sono quelli di:

- assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;*
- favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di parità, di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza fisica, morale o psichica nei confronti dei*

¹ Atto del Direttore dell'Agenzia n. 2011/99036 e successive modifiche e integrazioni.

lavoratori e delle lavoratrici;

- *razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione dell'Agenzia anche in materia di parità, pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici.*

Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, meglio dettagliati nella Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni), come integrata dalla Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario delegato alle pari opportunità recante "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche" e opera in collaborazione con la Consigliera o il Consigliere nazionale di parità. Ulteriori compiti del CUG dell'Agenzia sono altresì individuati dal "Codice di condotta per la prevenzione e il contrasto alle molestie sessuali, al mobbing e a ogni forma di discriminazione a tutela dell'integrità e della dignità delle persone" adottato dall'Amministrazione.

Il Regolamento che disciplina e facilita lo svolgimento delle riunioni e delle attività del CUG consta dei seguenti 18 articoli.

I termini presenti nel documento relativi a persone e ruoli, anche se declinati al maschile, si riferiscono a entrambi i sessi: per facilitare la leggibilità del regolamento, e non appesantirlo con ripetizioni di termini al maschile e al femminile, è stato utilizzato il maschile non marcato.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del *Comitato Unico di Garanzia* (di seguito CUG) *per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni* dell'Agenzia delle Entrate (di seguito Agenzia), istituito ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011), come integrata dalla Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario delegato alle pari opportunità recante "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche".

Art. 2

Composizione e sede

Il CUG è organo collegiale e paritetico, composto da:

- componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001, effettivamente presenti all'interno dell'Agenzia;
- un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.

Per ogni componente effettivo è previsto un supplente.

Il CUG è unico e svolge le proprie attività nei confronti di tutto il personale dell'Agenzia, dirigente e non dirigente.

Il CUG ha sede presso la Divisione Risorse dell'Agenzia delle Entrate, in via Giorgione 159, c.a.p. 00147, Roma.

Art. 3

Durata in carica

Il CUG ha durata quadriennale e continua a svolgere le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo organismo.

I componenti subentrati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del CUG.

Art. 4

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni:

- a. rappresenta il CUG sia all'esterno, per l'espletamento di attività tese allo sviluppo di rapporti connessi al suo ruolo, che all'interno;
- b. convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori;
- c. convoca le Commissioni permanenti e i gruppi di lavoro o i rispettivi referenti e, ove sia necessario, singoli componenti per eventuali approfondimenti di lavoro;
- d. nomina il Vicepresidente, che sostituisce nelle funzioni il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi;
- e. provvede affinché l'attività del CUG si svolga in stretto raccordo con il vertice e i competenti organi dell'Agenzia;
- f. può richiedere, sentito il CUG, la consulenza di personale dell'Agenzia quando si trattano questioni che meritano particolari approfondimenti tecnici;
- g. può richiedere, sentito il CUG, la partecipazione ai lavori del Comitato, senza diritto di voto e senza oneri di spesa per l'Amministrazione, di esperti e soggetti esterni all'Agenzia.

Art. 5

Componenti

I componenti del CUG, sia effettivi che supplenti:

- partecipano ai lavori delle Commissioni permanenti e/o dei gruppi di lavoro temporanei, in relazione sia alle disponibilità manifestate che alle proprie attitudini, competenze e conoscenze anche professionali;
- svolgono attività per il Comitato secondo le decisioni assunte da quest'ultimo;
- possono segnalare argomenti di carattere specifico da inserire nell'ordine del giorno.

Alle riunioni in plenaria del CUG partecipano, con diritto di voto, i componenti effettivi.

I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni, con diritto di voto, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari, o, anche in presenza di questi e senza diritto di voto, qualora siano inseriti in specifici gruppi di lavoro delle cui attività si discuta nel corso dell'incontro e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga utile.

Nello svolgimento delle loro funzioni sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Per assicurare il miglior risultato nel lavoro del Comitato, ogni componente effettivo aggiorna costantemente il proprio supplente sull'andamento dei lavori del CUG.

Art. 6

Compiti della Segreteria

Il CUG si avvale di una Segreteria, nominata con atto del Direttore centrale Risorse umane, che:

- cura l'invio ai componenti del CUG delle convocazioni e del materiale relativo agli argomenti delle riunioni;
- provvede alla redazione e alla trasmissione del verbale delle sedute del CUG;
- provvede alla gestione dei flussi comunicativi del Comitato (gestione della corrispondenza del CUG, trasmissione dei documenti e dei verbali, trasmissione dei documenti per la pubblicazione on line, ecc.).

Nello svolgimento delle loro funzioni, i componenti della Segreteria sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Art. 7

Riunioni in plenaria

Il CUG si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, una volta al mese, con sospensione nel mese di agosto.

Il Presidente convoca il CUG in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da

almeno 10 componenti o per motivi di urgenza.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno 7 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità, possibilmente almeno 3 giorni lavorativi prima della data prescelta.

La convocazione contiene l'indicazione dell'ordine del giorno e preferibilmente la documentazione necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

La convocazione è inviata a tutti i componenti.

A seguito di convocazione, chi è impossibilitato a partecipare alle riunioni ne dà tempestiva comunicazione alla segreteria del CUG e al componente supplente per la sostituzione.

Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche utilizzando strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, streaming, ecc.)

Art. 8

Deliberazioni

Il CUG può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.

Quando la riunione non può avere luogo per mancanza del numero legale, il Presidente può disporre che la stessa abbia luogo come gruppo di lavoro. In tal caso viene redatto un breve resoconto delle risultanze dei lavori.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le modifiche del presente regolamento sono approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti effettivi.

Nel caso in cui si debba decidere in ordine a questioni non rinviabili di particolare urgenza, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le deliberazioni del CUG sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti aventi diritto di voto.

Per questioni che rivestono carattere di urgenza, qualora non sia possibile attendere la convocazione di una riunione, il Presidente interpella i componenti con i mezzi di comunicazione telematici a disposizione, al fine di acquisire l'opinione della maggioranza.

Le deliberazioni approvate sono inoltrate alla Divisione Risorse ed eventualmente alla Direzione regionale interessata, anche per il tramite del Responsabile pari opportunità e benessere organizzativo, per le successive valutazioni dell'Amministrazione, e pubblicate sul sito intranet dell'Agenzia.

Art. 9

Verbale

Le riunioni del CUG sono verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal Presidente e da almeno un componente della segreteria o, in mancanza di questi, da un componente del Comitato.

I componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

I verbali delle sedute vengono inviati a tutti i componenti.

L'approvazione del verbale viene effettuata al termine della riunione, o via e-mail nei giorni successivi alla riunione, o al più tardi all'inizio della riunione successiva.

Art. 10

Dimissioni dei componenti

Le dimissioni di un componente del CUG sono presentate per iscritto al Presidente, che ne dà comunicazione all'Amministrazione, per consentirne la sostituzione, e al Comitato.

Il CUG ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al CUG e all'Amministrazione.

Art. 11

Commissioni permanenti e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il CUG può operare in commissioni permanenti o gruppi di lavoro temporanei senza potere deliberante.

La commissione o il gruppo di lavoro può designare al proprio interno uno o più referenti per relazionare al CUG sui lavori svolti e formulare proposte di deliberazione.

Le riunioni delle commissioni o dei gruppi di lavoro sono convocate tramite la Segreteria, informando il Presidente.

I referenti informano i componenti che la mancata partecipazione al lavoro delle commissioni, per un periodo prolungato e senza giustificato motivo, può comportare la segnalazione al Presidente del CUG per le successive valutazioni.

Art. 12

Compiti del CUG

Il CUG è un organismo di garanzia con funzioni propositive, consultive e di verifica nell'ambito delle competenze allo stesso demandate dall'articolo 57, comma 03, del decreto legislativo 165/2001, introdotto dall'articolo 21 della legge 183/2010, meglio

dettagliate dalla Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità e dalla Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario delegato alle pari opportunità e dal *Codice di condotta per la prevenzione e il contrasto alle molestie sessuali, al mobbing e a ogni forma di discriminazione a tutela dell'integrità e della dignità delle persone* adottato dall'Agenzia.

Il CUG contribuisce all'ottimizzazione della produttività, migliorando l'efficienza delle prestazioni, collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto a ogni forma di discriminazione o violenza morale. A tal fine svolge anche un'azione di tutela nei confronti dei dipendenti che segnalino comportamenti violenti o molesti, affinché non venga consentita alcuna azione persecutoria o discriminatoria nei loro confronti.

Art. 13

Relazione annuale

Il CUG redige entro il 30 marzo di ciascun anno, una relazione sulla situazione del personale nell'Agenzia riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo, di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.

La relazione è redatta ai sensi della Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario delegato alle pari opportunità recante "*Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche*".

Il CUG relaziona annualmente in ordine allo stato di attuazione delle azioni positive pianificate, nonché sul monitoraggio degli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale, sulle indennità e posizioni organizzative al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra uomini e donne.

La relazione è trasmessa al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, al Capo Divisione Risorse, al Direttore Centrale Risorse umane e all'Organismo indipendente per la valutazione (OIV), nonché al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità telematiche prestabilite.

La relazione è inoltre pubblicata sul sito Intranet dell'Agenzia, nella sezione dedicata al CUG.

Art. 14

Rapporti tra il CUG e l'Agenzia

I rapporti tra il CUG e l'Agenzia sono improntati a una costante ed efficace collaborazione.

Il CUG si avvale per l'esercizio delle sue funzioni, delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Amministrazione, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per le finalità previste dalla legge e dagli atti di indirizzo secondo quanto previsto del predetto art. 57 del d.lgs. 165 del 2001.

Collabora con l'Agenzia alla redazione del Piano triennale di azioni positive previsto dall'art. 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", oggi confluito nel Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) che deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Redige la relazione di cui al precedente art. 13, comma 1, avvalendosi delle informazioni che l'Agenzia trasmette entro il primo marzo di ciascun anno, secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019:-

Può richiedere all'Amministrazione dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il Comitato Unico di Garanzia esprime il proprio parere ai fini della revoca di un Consigliere di fiducia nominato dall'Agenzia nei casi di gravi inadempienze, omissioni, ritardi o violazioni degli obblighi di imparzialità, correttezza e riservatezza nell'esercizio dei propri compiti.

Collabora con il Capo Divisione Risorse, il Direttore centrale Risorse umane, il Responsabile Pari opportunità e benessere organizzativo e con gli Uffici dell'Agenzia che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi concernenti i temi di competenza del CUG, fornendo le informazioni di cui è in possesso al riguardo ed elaborando progetti utili allo scopo.

Cura l'aggiornamento periodico dell'apposito spazio disponibile sui siti Intranet e Internet dell'Agenzia, per il tramite dei competenti Uffici dell'Amministrazione.

Art. 15

Rapporti con la rete nazionale dei CUG

Il CUG aderisce alla Rete nazionale dei Comitati unici di garanzia, il network che riunisce i Comitati Unici di Garanzia di pubbliche amministrazioni nazionali, centrali e locali, nato per favorire lo scambio di esperienze, competenze, sinergie e buone prassi tra amministrazioni negli ambiti di competenza di tali organismi e per promuovere la realizzazione di azioni comuni e partecipa, con i propri componenti, alle attività delle relative commissioni o gruppi di lavoro.

Art. 16

Collaborazioni ulteriori

Il CUG, per quanto di competenza, collabora con il Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità e si raccorda con la Consigliera Nazionale di parità, le Consigliere e i Consiglieri di fiducia nominati dall'Agenzia, l'OIV, i RSPP,

ed eventuali altri organismi istituiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il CUG può fungere da sensore delle situazioni di malessere collegate a qualsiasi forma di violenza o discriminazione, diretta o indiretta, nel luogo di lavoro, anche al fine di segnalare le suddette situazioni ai soggetti funzionalmente e territorialmente competenti.

Il Comitato riceve, insieme alla Direzione Risorse umane e organizzazione, la relazione annuale del Coordinatore della rete dei Consiglieri di fiducia sulle segnalazioni pervenute, sulle attività svolte dai Consiglieri, sui risultati ottenuti e sulle eventuali problematiche di carattere generale.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

Le informazioni e i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori sono utilizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

Ciascun componente è tenuto all'obbligo del segreto in relazione a fatti e documenti di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio del mandato.

Art. 18

Validità del Regolamento

Il presente Regolamento, e le eventuali modifiche, sono pubblicati sul sito intranet dell'Agenzia ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione.
